

# AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

## Linee introduttive

- Scopo e finalità del corso
- Linee generali dell'istituto
- Nascita dell'istituto: la differenza con l' interdizione e l' inabilitazione
- I soggetti legittimati ad agire
- I requisiti del beneficiario
- Il ricorso introduttivo
- Limiti e casi particolari

# L' AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Istituto introdotto con la L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha modificato il **Titolo XII** del Codice Civile sin dalla **rubrica**, divenuta: Delle **misure di protezione** delle persone prive in tutto od in parte di autonomia.

L' Istituto è stato trasfuso nel codice agli artt. 404 e ss.:

**Amministrazione di sostegno.** – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione **fisica o psichica**, si trova nella impossibilità, **anche parziale o temporanea**, di provvedere ai propri interessi, **può** essere assistita da un amministratore di sostegno, **nominato dal giudice tutelare** del luogo in cui questa ha la **residenza** o il **domicilio**.

# LEGGE 6/04 FINALITÀ DELLA LEGGE

Legge 9 gennaio 2004 n. 6 art. 1 – **Finalità della legge**

La presente legge ha la finalità di **tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.**

# LEGGE 6/04 SEPARAZIONE DELL'ADS DALL'INTERDIZIONE/INABILITAZIONE

Art. 4. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo **414** sono **inserite** le seguenti parole: «Capo II. – **Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale**».

L' articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 414. - **Persone che possono essere interdette**. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di **abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi**, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

# CAPACITÀ GIURIDICA

## CAPACITÀ DI AGIRE

La **capacità giuridica** è la idoneità alla titolarità di diritti e di doveri (art .1 c.c.).

Si acquisisce con la nascita;

Si perde con la morte, scomparsa, assenza o morte presunta.

La **capacità di agire** è la idoneità a compiere validamente atti giuridici (art. 2 c.c.).

Si acquisisce con la maggiore età o con l'emancipazione;

Si perde con la morte e con **l'interdizione legale o giudiziale**.

# LEGGE 6/04

## PREFERENZA DEL LEGISLATORE PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Art. 6. All'articolo **418** del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «**Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno**, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

# LEGGE 6/04

## PREFERENZA DEL LEGISLATORE PER L' AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Art. 10. All' articolo **429** del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio per la revoca dell' interdizione o dell' inabilitazione appare **opportuno** che, successivamente alla revoca, il soggetto sia **assistito dall' amministratore di sostegno**, il tribunale, d' ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

# LEGGE 6/04 VERSO LA MINORE LIMITAZIONE POSSIBILE

Art. 9. All' articolo **427** del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: «Nella sentenza che pronuncia l' interdizione o l' inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell' autorità giudiziaria, può stabilirsi che **taluni atti di ordinaria amministrazione** possano essere compiuti dall'interdetto **senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore**, o che taluni atti **eccedenti l' ordinaria amministrazione** possano essere compiuti **dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore**».



# LEGGE 6/04

## CAMBIO DI PROSPETTIVA

### Rivoluzione copernicana:

Passaggio da **sentenza** di interdizione **contro** taluno a decreto di nomina di amministratore di sostegno **nell'interesse** di taluno che diviene **Beneficiario**.

# LEGGE 6/04 RICONOSCIMENTO DELLE COPPIE DI FATTO

Art. 5. Nel primo comma dell'articolo **417** del codice civile [istanza di interdizione o di inabilitazione – di ads ex 406 c.c.], le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, **dalla persona stabilmente convivente**».

Art. 8. All' articolo **426** del codice civile [durata dell'ufficio – curatela], al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «**della persona stabilmente convivente**,».

# L' INTERDIZIONE

Art. 414 c.c. **Persone che possono essere interdette**

Il **maggiore di età** o il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di **abituale infermità di mente** che li rende **incapaci di provvedere ai propri interessi**, sono interdetti **quando** ciò è **necessario** per assicurare loro **adeguata protezione**.

# L' INABILITAZIONE

Art. 415 c.c. **Persone che possono essere inabilitate.**

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale **non è talmente grave** da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per **prodigalità** o per **abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti**, espongono sé o la loro famiglia a **gravi pregiudizi economici**.

Possono infine essere inabilitati il **sordo** (1) e il **cieco dalla nascita o dalla prima infanzia**, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

# INTERDIZIONE – INABILITAZIONE PROCEDURA DI APPLICAZIONE

Art. 417 c.c. **Istanza d' interdizione o di inabilitazione**

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse **dalle persone** indicate negli articoli **414 e 415**, dal **coniuge**, dalla **persona stabilmente convivente**, dai **parenti entro il quarto grado**, dagli **affini entro il secondo grado**, dal **tutore o curatore** ovvero dal **pubblico ministero**.

# INTERDIZIONE – INABILITAZIONE PROCEDURA DI APPLICAZIONE

Art. 419 c.c. **Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.**  
Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione **senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.**

[...]

Dopo l'esame, **qualora sia ritenuto opportuno**, può essere nominato un **tutore provvisorio** all'interdicendo o un **curatore provvisorio** all'inabilitando.

# INTERDIZIONE – INABILITAZIONE PROCEDURA DI APPLICAZIONE

Art. 421 c.c. **Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.**

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo 416.

Art. 423 c.c. **Pubblicità.**

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la **sentenza** d'interdizione o d'inabilitazione devono essere **immediatamente annotati** a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le **annotazioni in margine all'atto di nascita.**

# DIFFERENZA

## INTERDIZIONE/INABILITAZIONE - ADS

L'istituto dell'amministrazione di sostegno costituisce uno **strumento elastico**, modellato a misura delle **esigenze del caso concreto**, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello **funzionale** cosicché l'ambito di applicazione dello stesso va identificato con riguardo **non** già al diverso, e meno intenso, **grado di infermità o di impossibilità ad attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia**, ma piuttosto **alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto**, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.



# DIFFERENZA

## INTERDIZIONE/INABILITAZIONE - ADS

L'Amministrazione di sostegno non sempre è la forma di limitazione più lieve della capacità di agire del proposto. La scelta della misura di protezione giuridica va effettuata non in base alla gravità delle condizioni psichiche del proposto bensì delle esigenze di tutela del predetto.

*“La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto **sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto**, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del **tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario**, sia della **durata e della natura dell'impedimento**”* Cassazione civile - Sez. I 26/07/2013 n. 18171

# PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DI ADS COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 712 c.p.c. richiamato dall'art. 720 bis c.p.c.

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al **tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.**

*“In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla **dimora abituale** del beneficiario e non alla sua residenza, **in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare**, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore;”*

**Cassazione civile - Sez. VI 17/04/2013 n: 9389**

# PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DI ADS SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE

Art. 406

Lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;

Il coniuge;

La persona stabilmente convivente;

I parenti entro il quarto grado;

Gli affini entro il secondo grado;

Il tutore o curatore;

Il pubblico ministero;

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

# FOCUS SERVIZI SOCIALI

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione, possono operare una scelta:

- Presentare direttamente ricorso al Giudice Tutelare;
- Segnalare al Pubblico Ministero la condizione di minorata difesa del soggetto interessato. Ciò significa che il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno **non si attiva immediatamente**, ma si attiverà solo su impulso del PM, laddove quest'ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi.

La seconda opzione è preferibile nei casi in cui non vi sia la certezza di un raggio o le esigenze di tutela siano minime e vi sia qualcuno che in buona fede assista il soggetto interessato

# PROCEDIMENTO PER NOMINA DI ADS

- Deposito del ricorso presso Cancelleria del Giudice Tutelare;
- Eventuale nomina da parte del G.T. di Ads provvisorio;
- Istruttoria;
- Decisione;
- Emissione decreto;
- Durata: (art. 405 comma 1 c.c.) Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.

# RICORSO INTRODUTTIVO

## REQUISITI *EX LEGE*

Art. 407 c.c. **Procedimento**

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare:

Le generalità del Beneficiario;

La sua dimora abituale;

Le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;

Il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

# RICORSO INTRODUTTIVO MODELLO TRIBUNALE DI MILANO



**RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI  
PERSONA PRIVA DI AUTONOMIA TOTALE O PARZIALE  
ART. 407 COD.CIV.**

**TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE IX CIVILE – UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**

[https://www.tribunale.milano.it/files/TUT\\_MOD\\_01\\_01\\_Amministrazione%20di%20sostegno.pdf](https://www.tribunale.milano.it/files/TUT_MOD_01_01_Amministrazione%20di%20sostegno.pdf)

# RICORSO INTRODUTTIVO

## DETTAGLIO REQUISITI

Specificazione delle ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno:

- Indicazione della **situazione clinica/sanitaria** del proposto con apposita certificazione;
- Indicazione degli **atti** di carattere negoziale o comunque **di rilevanza giuridica** di cui vi è la concreta e attuale **necessità di compimento**;
- Indicazione dei fatti o degli **eventi che evidenziano l'opportunità** della misura di Protezione Giuridica (prodigalità, mancanza di una valida rete familiare di supporto, conflittualità in famiglia che renda difficoltoso il sostegno del beneficiario, circonvenzione, raggiri o altro);
- Indicazione della **situazione patrimoniale** (saldo conto corrente o deposito titoli, pensione, immobili e spese mensili).



# RICORSO INTRODUTTIVO

## ULTERIORI ELEMENTI UTILI

Elementi che è opportuno segnalare al Giudice Tutelare per meglio comprendere la situazione prospettata nell'istanza e meglio adeguare il decreto di nomina alle esigenze del Beneficiario:

- Capacità del proposto di comprendere cosa accade intorno a lui;
- Capacità del proposto di esprimersi verbalmente;
- Trasportabilità o assoluta intrasportabilità del proposto presso il Tribunale;
- Dati anagrafici (allegando il documento di identità) della persona ritenuta idonea a svolgere l'incarico tutorio di Amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408 c.c.

# NOMINA ADS PROVVISORIO

## Art. 406 comma IV c.c.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. **Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.**

# RICHIESTA NOMINA DI ADS PROVVISORIO

Se il ricorrente richiede la nomina di un ADS provvisorio, nel ricorso deve indicare quali sono le **ragioni di urgenza**, specificando, ad esempio, **quali atti pregiudizievoli stiano per essere compiuti dalla persona incapace** oppure quali **operazioni necessarie ed indifferibili** occorre, viceversa, compiere subito al fine di tutelare gli interessi della persona invalida, la quale non è in grado di provvedere autonomamente

# NOMINA DI ADS PROVVISORIO PRESUPPOSTI

visti i documenti depositati e letta la relazione del Comandante della Stazione Carabinieri di Milano Porta Genova;

acquisite ulteriori informazioni dagli operanti intervenuti presso l'abitazione dell'anziano rilevato che la situazione prospettata rende senz'altro opportuna, a parere del giudice, la nomina di un amministratore di sostegno **provvisorio** che possa compiere sin da subito tutte le attività per tutelare la persona e il patrimonio dell'anziano;

ritenuto che l'incarico provvisorio debba essere assegnato ad un professionista noto all'ufficio stante l'assenza di un nucleo parentale di riferimento;

# NOMINA DI ADS PROVVISORIO ATTI DA COMPIERE

prescrivendo che il predetto possa sin da subito compiere tutte le operazioni urgenti a tutela dell'anziano e dei suoi beni e prevedendo che, in via cautelativa ed in attesa di specifici accertamenti sanitari sulle attuali condizioni psico – fisiche del beneficiario, l'amministratore di sostegno debba necessariamente assisterlo, a pena di invalidità, nel compimento di tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché di tutti gli atti negoziali o di prelievi dal conto corrente del valore superiore ad euro 200,00.

Dispone altresì che l'amministratore di sostegno provvisorio, effettuata la visita al domicilio del beneficiario, riferisca al GT quanto prima in ordine alle sue attuali condizioni di vita, preoccupandosi ove opportuno di informare i Servizi Sociali e, in ogni caso, gli operatori sanitari per le necessarie visite mediche, utili anche al fine del presente procedimento.

L'amministratore di sostegno è inoltre espressamente incaricato di acquisire ogni necessaria informazione presso Banca, Posta ecc. al fine di accertare quale sia l'effettiva situazione economico – finanziaria del beneficiario, riferendone quanto prima al giudice.

# ISTRUTTORIA

**Partecipazione Pm:** In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero (**art. 407 comma V c.c.**);

**Esame proposto:** Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa (**art. 407 comma II c.c.**);

**Ulteriore istruttoria:** Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione (**art. 407 comma III c.c.**).

# SCELTA DELL'ADS

## ART. 408 c.c. **Scelta dell'Amministratore di sostegno** **Decisione del Giudice Tutelare**

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, **la persona stabilmente convivente**, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. [...]

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea.

# SCELTA DELL'ADS

ART. 408 c.c. **Scelta dell'Amministratore di sostegno**

**Designazione da parte dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata**

*“Nell'Ordinamento giuridico italiano **sono valide ed efficaci**, nonché vincolanti per i terzi, **le direttive anticipate** di trattamento terapeutico, nel contesto delle quali è possibile anche **designare un amministratore di sostegno**, per l'eventualità di una futura incapacità del soggetto interessato.*

*Tuttavia, **non è possibile aprire l'amministrazione di sostegno "ora per allora"**, essendo a tal fine indispensabile l'attualità e contestualità dello stato di infermità.”*

**(Tribunale Varese, decreto 25.08.2010)**



# SCELTA DELL'ADS

ART. 408 c.c. **Scelta dell'Amministratore di sostegno**

## **Testamento pubblico o olografo**

BOZZA DI TESTAMENTO OLOGRAFO PER DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O TUTORE DA PARTE DEL GENITORE

*Io sottoscritto (Cognome e Nome ), nato a .... il ..... domiciliato in ..... designo quale possibile amministratore di sostegno o tutore di mio figlio.....(Cognome e Nome ), nato a..... il.... con dimora abituale in ...., qualora venisse sottoposto ai relativi procedimenti, il signor ..... (Cognome e Nome ), nato a ..... il ..... residente in .....*

*Data ..... Firma .....*

Il testamento **olografo** deve essere scritto, datato e firmato personalmente dal testatore. Come ogni testamento **può contenere anche solo disposizioni a contenuto non patrimoniale consentite dalla legge**, così come previsto dall'art. 587 c.c.

# LIMITI ALLA SCELTA DELL'ADS

Art. 408 co. III c.c.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

# LIMITI ALLA SCELTA DELL'ADS

Art. 350 c.c. richiamato dall'art. 411 c.c.

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

# DECRETO DI NOMINA

Art. 405 comma V c.c.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione de:

**1.generalità** della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

**2.durata dell'incarico**, che può essere anche a tempo indeterminato;

**3.oggetto dell'incarico** e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

**4.atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;**

**5.limiti**, anche periodici, **delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere** con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

**6.periodicità** con cui l'amministratore di sostegno deve **riferire** al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

# IMPORTANZA DEL DECRETO DI NOMINA

Art. 409. c.c. **Effetti dell'amministrazione di sostegno.**

Il Beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

**IL DECRETO DI NOMINA INDICA I LIMITI CHE VENGONO APPLICATI ALLA CAPACITÀ DI AGIRE DEL BENEFICIARIO.**

Il contenuto del decreto di nomina può essere modificato per esigenze che si manifestino solo dopo l'inizio dello svolgimento dell'attività dell'Amministratore di sostegno.

# ESEMPIO DI DECRETO DI NOMINA



**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione IX civile – Ufficio del Giudice Tutelare**

**- Decreto di nomina di Amministratore di Sostegno -**

**artt. 404 ss. c.c.**

**IL GIUDICE TUTELARE**

letto il ricorso con cui il Pubblico Ministero ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di:

# ESEMPIO DI DECRETO DI NOMINA

esaminata la documentazione prodotta;

sentito il beneficiario e l'amministratore di sostegno provvisorio avv. Accolla Marco;

ritenuto che dall'esame del beneficiario e dalla documentazione in atti risulti provati la sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno posto che il soggetto si trova ormai del tutto impossibilitato a provvedere autonomamente ai propri interessi;

rilevato pertanto che appare opportuno nominare un amministratore di sostegno a tempo indeterminato come concreto ausilio al soggetto certamente necessitante di assistenza;

ritenuto che tali poteri, da intendersi come sostitutivi e non di mero affiancamento stante le condizioni del beneficiario, possono essere affidati all'avv. Accolla, resosi disponibile e già nominato in via urgente e provvisoria, in assenza di familiari;

**P.Q.M.**

**N O M I N A**

# ASPETTI PATRIMONIALI

**l'avv. Marco Accolla del foro di Milano**

il quale sin da subito dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

## **A) Aspetti patrimoniali**

- 1) L'amministratore di sostegno, in nome e per conto del beneficiario, dovrà in primo luogo provvedere all'apertura di un nuovo c/c (ovvero modificare l'intestazione di quello già in uso) intestato al beneficiario, rappresentato dall'amministratore di sostegno, sul quale sarà legittimato ad operare, con revoca di tutte le eventuali precedenti deleghe o cointestazioni a soggetti terzi e con possibilità di prelievo per le spese ordinarie necessarie alla cura dell'amministrato e dei suoi beni, operando su tale c.c. ed effettuando anche operazioni di investimento in Titoli di Stato, BTP o equivalenti (purché a basso rischio) e/o al rinnovo dei titoli in scadenza.
- 2) L'amministratore è sin da ora autorizzato a prelevare, per le spese di cui sopra, un importo mensile pari a quello necessario al mantenimento ordinario del beneficiario e dei suoi beni.
- 3) L'amministratore potrà provvedere senza necessità di ulteriore autorizzazione del giudice, in nome e per conto del beneficiario, al compimento dei seguenti **atti di ordinaria amministrazione**:



# ASPETTI PATRIMONIALI

- riscossione dei redditi del beneficiario (stipendi, pensioni, assegni, indennità, rendite, canoni locatizi ecc.);
- dare corso a procedimenti amministrativi volti al riconoscimento di prestazioni pensionistiche/contributi assistenziali di ogni genere;
- effettuare pagamenti relativi alle necessità quotidiane per cura – mantenimento del beneficiario (ad es.: pagamento della badante – retta istituto di ricovero) nonché per le imposte e tasse, altri oneri ovvero eventuali debiti arretrati nei limiti delle disponibilità dell'amministrato (spese condominiali, bollette ecc.);
- intrattenere i normali rapporti con le banche o le Poste ove vi siano depositati c.c. o titoli;
- provvedere a tutte le incombenze relative alla cura della persona del beneficiario;
- presentare dichiarazione dei redditi effettuando i prescritti pagamenti;
- concludere contratti di locazione di durata inferiore ai 9 anni.

# ASPETTI PATRIMONIALI

- 4) Ogni ulteriore atto non espressamente sopra previsto (ed in particolare quelli elencati dagli artt. 374 e 375 c.c.: **atti di straordinaria amministrazione**) potrà essere compiuto dall'amministratore di sostegno, in nome e per conto del beneficiario, solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 411 c.c.; per quanto attiene all'alienazione o alla vendita di beni immobili o di diritti reali sugli stessi, è necessario allegare alla relativa istanza idonea **perizia estimativa giurata** relativa al valore dell'immobile da alienare/acquistare.
- 5) L'amministratore di sostegno è comunque tenuto a consegnare all'amministrato le piccole somme a lui necessarie per il soddisfacimento delle necessità quotidiane per le quali il soggetto mantiene autonomia di gestione/spesa.
- 6) Eventuali sottoscrizioni contrattuali o assunzioni di obbligazioni da parte della beneficiaria saranno prive di validità se non avallate dalla sottoscrizione dell'amministratore di sostegno.

# CURA DELLA PERSONA

## **A) Cura della persona**

L'amministratore di sostegno è tenuto a monitorare le condizioni di vita dell'amministrato, attivandosi se nel caso con i servizi sociali e sanitari, individuando, ove possibile di concerto con lo stesso e con il coniuge, la più opportuna soluzione abitativa e/promuovendo le modalità di cura, anche prestando in caso di necessità il consenso informato a trattamenti sanitari o interventi chirurgici.

# OBBLIGO DI INVENTARIO E DI RENDICONTO

## B) Obbligo di inventario e di rendiconto

Entro 60 giorni dal ricevimento del presente decreto di nomina, l'amministratore di sostegno dovrà provvedere al deposito in Cancelleria dell'inventario dei beni del beneficiario.

Con cadenza **annuale**, a decorrere dalla data di questo decreto di nomina, l'amministratore di sostegno dovrà riferire per iscritto al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, fermo restando l'obbligo di informare immediatamente eventuali circostanze sopravvenute che incidano notevolmente sulla sfera personale (es: mutamento del luogo di collocazione abitativa) o economica dell'amministrato.

Il rendiconto potrà essere compilato secondo il prospetto disponibile in Cancelleria, con precisa indicazione delle principali spese sostenute e delle entrate, nonché dell'ammontare del patrimonio finale (è richiesto il deposito dell'estratto bancario di inizio e di fine anno); è richiesta anche una breve relazione sulle condizioni personali del beneficiario.

# DURATA DELL' INCARICO

## C) Durata dell'incarico

Il presente incarico è a tempo indeterminato, fino a chiusura del procedimento.

# CHIUSURA

## D) Chiusura

In caso di decesso dell'amministrato, l'amministratore è tenuto ad informarne immediatamente il giudice tutelare, provvedendo nelle more della chiusura al pagamento delle spese urgenti e non altrimenti rinviabili quali quelle funerarie e depositando quanto prima certificato di morte corredato dal rendiconto finale della gestione sottoscritto, per adesione, dagli eredi del *de cuius*; in caso di assenza di eredi provvederà a segnalarlo al Pm per la nomina di un curatore dell'eredità giacente.

# DURATA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

## **Nomina a tempo determinato – rinnovo**

Art. 405 comma VI c.c.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

## **Cosa se non è effettuato il rinnovo entro il termine?**

L'Amministrazione di sostegno cessa di avere efficacia.

Se permangono le condizioni di minorata difesa sarà necessario che lo stesso Beneficiario, familiari o il Pubblico Ministero formuli un nuovo ricorso per la nomina e si svolga nuovamente il procedimento con conseguente emissione di nuovo decreto.

# DURATA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

## Nomina a tempo indeterminato

Art. 410 comma III c.c.

L' amministratore di sostegno **non è tenuto a continuare** nello svolgimento dei suoi compiti **oltre dieci anni**, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 383 c.c. richiamato dall' art. 411 c.c. **Esonero dall'ufficio.**

Il giudice tutelare **può sempre esonerare** il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore **soverchiamente gravoso** e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 384 c.c. **Rimozione e sospensione del tutore.**

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di **negligenza** o abbia **abusato dei suoi poteri**, o si **sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi**, o sia divenuto **immeritevole dell'ufficio** per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto **insolvente**.

Il giudice non può rimuovere il tutore **se non dopo averlo sentito o citato**; **può tuttavia sospenderlo** dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.

# PUBBLICITÀ DEL DECRETO DI NOMINA DI ADS

Annotazione in margine dell'**atto di nascita** [art. 405 co. VI c.c.]

Annotazione a cura del cancelliere presso l'apposito **registro presente in Tribunale** [art. 405 co. VI c.c.].

Art. 47. Disp. Att. c.c. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno

Annotazione su **certificato penale** del casellario giudiziale [art. 25 D.P.R. 313/02]

**Esclusa** annotazione su **certificato generale** del casellario giudiziale [art. 24 D.P.R. 313/02]

Annotazione su **certificato civile** del casellario giudiziale [art. 26 D.P.R. 313/02]



# GIURAMENTO

Art. 349 c.c. richiamato dall'art. 411 c.c. **Giuramento del tutore.**

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo **con fedeltà e diligenza.**

Dopo l'emissione del provvedimento di Apertura dell'Amministrazione di Sostegno sarà la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione a comunicare all'Amministratore di Sostegno, al Beneficiario e al Ricorrente la convocazione per il giuramento. Per il giuramento è sufficiente la sola presenza dell'Amministratore di Sostegno. A valle del giuramento è completata la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

# IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE SULLA NOMINA

Art. 720-bis c.p.c.

Contro il decreto [inerente la nomina di amministratore di sostegno] del giudice tutelare è ammesso reclamo [con il patrocinio di un difensore] alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub> Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, se è emesso nei confronti di una sola parte, o dalla notifica se nei confronti di più parti.

# IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE SULL'ISTANZA

Art. 45. Disp. Att. c.c.

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.

Art. 739 c.p.c.

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

# ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DI ADS

*“Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, **non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi**, da ritenere corrispondenti al **modello legale tipico**, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare **specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita**, per contro, **detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere**, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, **incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato**, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”*  
**Cassazione civile Sez. I del 29/11/2006 n. 25366**

# ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DI ADS

*“Il beneficiario di un’amministrazione di sostegno mantiene la capacità processuale integra ed autonoma, comprensiva dello ius postulandi, nell’intero procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, sicché lo stesso potrà, del tutto autonomamente, conferire procura al difensore o ai difensori prescelti, col solo limite di una palese insussistenza di capacità naturale, rilevabile anche d’ufficio, dal Giudice”* **Tribunale Novara**  
**05/12/2012**

# COSTI

Art. 10 D.P.R. 115/02 Testo Unico in materia di Spese di Giustizia

**Non sono soggetti al contributo unificato** (oggi 85.00 euro) i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile, tra cui quelli in materia di amministrazione di sostegno.

Art. 46-bis disp. Att. c.c. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice **non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato** previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. – **Articolo aggiunto dalla Legge 6 del 2004.**

# COSTI

Art. 46. Disp. Att. c.c.

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, **sono esenti da tasse di bollo e di registro.**

Sono dal pari **esenti da tasse di bollo e di registro** gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.

**N.B.: Agevolazione esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.**

# MARCA DA BOLLO DA 27 EURO

Esula della disposizioni precedenti e trova fondamento nell'art. 30 del D.P.R. 115/02 [Testo Unico in materia di Spese di Giustizia]

“La parte che per prima si costituisce in giudizio, **che deposita il ricorso introduttivo**, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, **anticipa** i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, **in modo forfettizzato, nella misura di euro 27,00** eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”.

Come modificato dal D.L. 27 dicembre 2013 che ha aumentato l'anticipazione da euro 8,00 ad euro 27,00



# GRATUITO PATROCINIO NEL PROCEDIMENTO PER LA NOMINA ADS

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche **nelle procedure di volontaria giurisdizione**. L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

In caso di ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, i Giudici **talvolta** ritengono **non concedibile** il beneficio in quanto non è necessario il patrocinio tecnico obbligatorio in questo genere di procedimenti.

Invero gli effetti dell'ammissione al patrocinio gratuito non afferiscono esclusivamente al pagamento del difensore ma anche **all'esenzione dagli ulteriori costi che altrimenti escluderebbero per i non abbienti l'accesso alla giustizia**.

# GRATUITO PATROCINIO NEL PROCEDIMENTO PER LA NOMINA ADS

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro **10.766,33**.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso il reddito massimo per accedere al beneficio è aumentato di 1.032,00 per ogni familiare.

Nel caso di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, il reddito di cui tenere conto è quello del soggetto che formula il ricorso e non del proposto salvo che proprio costui sia il ricorrente.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

# GRATUITO PATROCINIO PER LE ISTANZE AL GIUDICE TUTELARE

Per la formulazione delle istanze al Giudice Tutelare viene richiesto il pagamento dell'anticipazione (marca da bollo da euro 27,00) in quanto le stesse vengono considerate un sub-procedimento rilevante ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 115/02.

Se ciò è vero, deve altresì ammettersi l'ammissione al patrocinio gratuito nell'ambito del predetto sub-procedimento anche se non prevista l'assistenza di un difensore.

Ciò in quanto, diversamente, l'Amministratore di sostegno non abbiente (circostanza possibile in caso di Ads familiare di Beneficiario) sarebbe costretto a subire i costi della procedura per un incarico non retribuito né indennizzato che renderebbero oltremodo gravoso un compito svolto per puro spirito assistenzialistico.